

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE****TOSCANA**

GALEOTA Antonio Presidente

RUGGIERO Nicola Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 61866** del registro di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei confronti di: **MARZI VIOLETTA NATA A TARQUINIA IL 4 GIUGNO 1961 (MRZVTT61H44D024R)**, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Redini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, via Fratti n. 28, come da delega in calce all'atto di costituzione, che indica come recapiti utili alla ricezione delle comunicazioni: tel. 05048013 – PEC. paolo.redini@pecordineavvocatipisa.it;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella udienza del 14 APRILE 2021 tenutasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con

	modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi	
	dell'art. 6 del d.lgs. 26 agosto 2016, nonché del decreto del	
	Presidente della Corte dei conti del 1 aprile 2020, così come	
	disposto con decreto del Presidente della Sezione	
	giurisdizionale Toscana del 23 ottobre 2020, il relatore,	
	dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.	
	D'Alessandro, il difensore avv. Paolo Redini con l'assistenza	
	del Segretario di udienza, dott.ssa Paola Altini; ha	
	partecipato all'udienza, collegata dalla medesima postazione	
	da remoto dell'avv. Redini, la convenuta Marzi Violetta.	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con nota prot. 284 del 15 gennaio 2016, l'Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Toscana ha informato la Procura contabile	
	della possibile sussistenza di una ipotesi di danno erariale	
	derivante dalla condotta della odierna convenuta,	
	collaboratrice scolastica presso il Liceo statale Giosuè	
	Carducci di Pisa, per indebita percezione di retribuzioni non	
	spettanti per il periodo 15 settembre 2012 – 27 maggio	
	2015, per un totale di euro 58.035,42. Più in dettaglio, è	
	emerso che la convenuta Marzi Violetta è stata licenziata per	
	avvenuto superamento del periodo massimo di comporta per	
	la conservazione del posto di lavoro, con decreto del	
	Dirigente Scolastico n. 632/2015. L'inizio della vicenda può	
	essere ricondotto alla data del 5 giugno 1997, allorché,	
	2	

	all'uscita dal posto di lavoro, al termine dell'orario di servizio, la Marzi era caduta dalla bicicletta, procurandosi	
	lesioni al braccio e al ginocchio destro.	
	L'incidente era stato comunicato all'INAIL che, però, non ha	
	provveduto a liquidare alcuna indennità, stante	
	l'impossibilità, a detta dell'istituto previdenziale, di	
	ricondere l'incidente ad un rischio professionale specifico.	
	Il provvedimento sembra non essere mai stato impugnato	
	dall'interessata dopo che la stessa ne abbia comunque	
	sottoscritto la notifica per ricezione.	
	In data 5 febbraio 1999 la convenuta ha presentato la	
	domanda di riconoscimento di causa di servizio. La Procura	
	nel suo atto introduttivo ha definito la domanda come	
	tardiva.	
	La Commissione Medica Ospedaliera di Livorno, pur	
	riconoscendo la tardività della domanda, ha ritenuto le	
	lesioni riportate come riconducibili a causa di servizio, con	
	parere n. 1849 del giorno 11 aprile 2001 (in citazione	
	erroneamente indicato 2011).	
	Successivamente, il Provveditorato agli Studi di Pisa, alla	
	luce delle considerazioni fatte dalla C.M.O. nel merito della	
	vicenda, ha riconosciuto le lesioni come dipendenti da causa	
	di servizio, con decreto n. 12418 del giorno 11 settembre	
	2001. La convenuta Marzi ha, quindi, presentato domanda	
	per il riconoscimento di causa di servizio per altro incidente	

	occorse in data 28 gennaio 2002, ma la richiesta è stata	
	rigettata con provvedimento n. 8111 del 16 dicembre 2009.	
	La convenuta è stata, così, assente per malattia per un	
	totale di giorni 2347, al netto di ferie, permessi e part time.	
	La Procura erariale, quindi, ha rappresentato come alla	
	presente fattispecie, in assenza di un formale riconoscimento	
	di un infortunio sul lavoro, con riferimento alla assenza per	
	malattia, questa debba essere remunerata per intero, stante	
	la riconducibilità della stessa a causa di servizio, ma il	
	numero delle assenze, per assicurarsi il mantenimento del	
	posto di lavoro, deve limitarsi ad un periodo di 36 mesi.	
	Dalla ricostruzione della vicenda, invece, è emersa la	
	circostanza data dal fatto che le assenze per malattia della	
	convenuta sono state nel tempo sempre giustificate da	
	certificazione medica attestante la sussistenza di patologia	
	riconducibile ad "infortunio sul lavoro, con causa di servizio	
	già riconosciuta", nonostante l'espresso rigetto da parte	
	dell'INPS del possibile riconoscimento di un infortunio sul	
	lavoro nel caso di specie.	
	Sulla vicenda vi è stato anche il pronunciamento del giudice	
	del lavoro, in primo grado ed in grado di appello per la	
	conferma del licenziamento.	
	Dalla ricostruzione dei fatti, secondo la prospettazione	
	attore, sembrerebbe che la convenuta, con il reiterato	
	riferimento all'infortunio del 1997 nella documentazione	

	sanitaria prodotta a giustificazione delle sue assenze, abbia	
	costantemente tratto in inganno l'amministrazione di	
	appartenenza, circa il titolo della assenza dal lavoro ed il	
	relativo computo delle giornate di assenza ai fini del calcolo	
	del periodo di comporta.	
	La Procura erariale, pertanto, ha ritenuto sussistere una	
	ipotesi di danno erariale asseritamente riconducibile alla	
	condotta della convenuta, stante la sussistenza di un danno,	
	dato dal coacervo delle retribuzioni percepite e non dovute	
	dalla Marzi, di una condotta dolosa o, quantomeno,	
	gravemente colposa, eziologicamente ricollegabile al	
	depauperamento subito dall'amministrazione di	
	appartenenza.	
	Con memoria del 23 marzo 2021 si è costituita la convenuta	
	chiedendo il rigetto della domanda attorea stante la	
	legittimità della condotta posta in essere dalla stessa. La	
	stessa, infatti, è stata vittima di un incidente al termine della	
	giornata lavorativa, mentre tornava verso casa, in data 5	
	giugno 1997, quando ancora l'infortunio c.d. " <i>in itinere</i> " non	
	era riconosciuto per legge come risarcibile dall'INAIL. La	
	difesa della convenuta, pertanto, ritiene di poter estendere	
	alle conseguenze di quell'evento la disciplina dell'infortunio in	
	itinere, anche alla luce della successiva giurisprudenza della	
	Suprema Corte di Cassazione, oltre alla circostanza data dal	
	fatto che successivamente la Marzi ha subito un ulteriore	
	5	

	infortunio proprio nello svolgimento dell'orario di lavoro.	
	Nessuna condotta ingannatoria sarebbe, pertanto,	
	attribuibile alla convenuta. Le assenze per infortunio, infatti,	
	non sono computabili ai fini del periodo di comporta.	
	La difesa ha, inoltre, stigmatizzato la non chiarezza della	
	condotta tenuta dall'amministrazione di appartenenza che	
	non ha correttamente quantificato i giorni di assenza; la	
	convenuta, dal suo canto, non poteva procedere al conteggio	
	richiesto, non avendo accesso al programma di gestione del	
	personale tenuto dalla scuola.	
	L'amministrazione di appartenenza, a detta della convenuta,	
	avrebbe continuato a tenere un comportamento non lineare	
	anche dopo l'avvenuto licenziamento, procedendo al	
	pagamento dello stipendio anche dopo la cessazione del	
	rapporto di lavoro, con ciò impedendo alla convenuta di	
	accedere alle misure sociali per la disoccupazione.	
	In ogni caso il computo dell'asserito credito vantato	
	dall'amministrazione non risulta essere corretto in quanto	
	calcolato in via presuntiva, senza tenere in considerazione gli	
	eventuali permessi concessi nonché il periodo di part time.	
	Da ultimo la difesa della convenuta ha precisato che la	
	restituzione, nella denegata ipotesi di condanna, dovrebbe	
	calcolarsi al netto e non al lordo delle trattenute fiscali, così	
	come anche da ultimo precisato dal legislatore con il DL 19	
	maggio 2020 n. 34.	
	6	

All'udienza del 14 aprile 2021, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo, del presente giudizio il Collegio è chiamato a decidere su di una fattispecie di danno erariale derivante dalla percezione di retribuzioni asseritamente indebite da parte della convenuta che, in quanto tali, la stessa è chiamata a restituire. Più in dettaglio, secondo la prospettazione attorea, la convenuta, avendo abbondantemente superato il periodo di comporta, è stata licenziata con provvedimento del Dirigente Scolastico n. 632/2015 del 27 maggio 2015. Le retribuzioni sarebbero state non dovute a decorrere dal 15 settembre 2012, data in cui sarebbe stato superato il periodo di comporta, sino al 27 maggio 2015, data del licenziamento, per un totale di euro 58.035,42.

La Procura precedente ha provato la sussistenza del rapporto di servizio intercorrente fra la convenuta e l'amministrazione odierna danneggiata nonché il danno consistente nel coacervo delle retribuzioni percepite e non dovute.

La Procura ha, altresì, ampiamente provato la sussistenza del depauperamento dell'amministrazione di

	appartenenza, nonché la condotta della convenuta, come	
	eziologicamente collegata alla causazione del danno.	
	E' stato dimostrato, quindi, come la convenuta fosse stata da	
	subito messa a conoscenza del diniego, da parte dell'INAL,	
	della possibilità di riconoscere l'infortunio dalla stessa subito	
	nel 1997 all'uscita di scuola, come un c.d. <i>infortunio in</i>	
	<i>itinere</i> , rendendo con ciò ingiustificabile il sovrapporsi della	
	disciplina delle assenze dal lavoro per causa di servizio con	
	quella dell'infortunio sul lavoro.	
	Alla fattispecie in esame, era quindi, come correttamente	
	indicato dalla Procura procedente, applicabile quanto	
	disposto dall'art. 20, comma 2, del C.C.N.L., secondo cui	
	<i>"Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a</i>	
	<i>malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al</i>	
	<i>lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di</i>	
	<i>conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3"</i> .	
	Con il riconoscimento della causa di servizio, le assenze per	
	malattia andavano, quindi, retribuite per intero ma	
	andavano, comunque, a sommarsi ai fini del calcolo del	
	periodo di comportamento che è risultato esaurito alla data del	
	14.9.2012, con il mantenimento, quindi, dell'intero	
	trattamento retributivo per un periodo pari ad un massimo di	
	n. 36 mesi. La dicitura di volta in volta inserita dalla	
	convenuta nei certificati esibiti è stata nel tempo idonea a	
	suscitare confusione nell'amministrazione di appartenenza.	

	La condotta tenuta dalla convenuta, pertanto, appare	
	innegabilmente lontana dai doveri di correttezza e	
	collaborazione che incombono sui pubblici dipendenti.	
	Non giustificabile appare, poi, quanto affermato dalla	
	convenuta in ordine al fatto che la stessa non fosse a	
	conoscenza dei limiti posti alle assenze per malattia nonché	
	alle difficoltà riscontrate dalla convenuta medesima in ordine	
	alla possibilità di quantificare le assenze maturate.	
	E', infatti, dovere di ogni cittadino, prima che di ogni	
	lavoratore, essere informato sulla normativa che regola la	
	propria sfera giuridica, con la precisazione che, in	
	ottemperanza a quei doveri di solidarietà economica sociale,	
	imposti proprio dall'art. 2 della Costituzione, sarebbe stato	
	onere della convenuta, stante l'elevato numero dei giorni di	
	assenza, curarsi di raccogliere informazioni circa la sua	
	posizione nei confronti dell'amministrazione di appartenenza,	
	rivolgendosi, ad esempio, ad un patronato o altro centro in	
	grado di chiarirle la sua posizione, anche al fine di	
	eventualmente arrivare a valutare lo svolgimento di possibili	
	mansioni limitate, tali da rendere compatibile il lavoro svolto	
	con il suo stato di salute (si ricorda, infatti, che la patologia è	
	stata ritenuta ascrivibile a Tab. B, con evidente permanenza	
	di capacità lavorativa residua).	
	Nulla di tutto questo è accaduto, con l'unico elemento certo	
	dato dalla registrazione di un numero di oltre 2000 giorni di	

	assenza, numero che, di per sé solo, sarebbe in grado di	
	dimostrare la consapevolezza e la volontarietà che	
	sottendono la condotta della convenuta, non potendosi	
	immaginare un mero errore e/o dimenticanza per un così	
	elevato numero di giorni, in assenza di un provvedimento	
	che riconoscesse formalmente l'esistenza di un infortunio sul	
	lavoro.	
	Nessun pregio può avere, poi, la circostanza data dal fatto	
	che la convenuta sarebbe stata vittima di altri infortuni sul	
	lavoro, in atti non documentati come tali (per l'incidente del	
	2002 è stata rigettata la richiesta di riconoscimento di	
	infortunio), dal momento che, in ogni caso, i tabulati delle	
	presenze in servizio riportano sistematicamente come motivo	
	di assenza dal lavoro, la patologia riconosciuta come causa	
	di servizio e riconducibile all'infortunio del 1997.	
	La condotta tenuta dalla convenuta, alla luce di tutti gli	
	elementi offerti dall'attore pubblico a supporto della sua	
	azione, non può non qualificarsi, pertanto, come dolosa,	
	stante la prova raggiunta in ordine alla consapevolezza che	
	la stessa ha avuto con riferimento alla propria posizione	
	soggettiva nei confronti dell'istituto previdenziale, che aveva	
	negato la sussistenza dell'infortunio, ed all'esplicito e	
	sistematico riferimento all'infortunio del 1997, nella	
	certificazione prodotta, a giustificazione delle assenze dal	
	lavoro e tale da poter indurre il singolo operatore, di volta in	

	volta investito dell’inserimento dati, in errore circa la	
	corretta collocazione del giorno di assenza, così come	
	correttamente rilevato anche in sede civile, dal giudice di	
	appello. Vero è che l’assenza veniva registrata come malattia	
	per causa di servizio, ma era sempre presente nelle	
	domande e nella certificazione prodotta, il riferimento	
	all’infortunio che, pertanto, ad un primo controllo poteva	
	facilmente indurre l’amministrazione ad omettere un	
	controllo approfondito, controllo che, evidentemente è	
	arrivato solo quando il numero dei giorni di assenza è stato	
	oltremodo esagerato.	
	La difesa della convenuta ha ritenuto, poi, non corretta la	
	quantificazione del danno, dal momento che non sarebbero	
	state considerate altre assenze, quali malattie non retribuite	
	per intero e part-time. L’osservazione non è meritevole di	
	accoglimento, dal momento che nella relazione redatta	
	dall’Ufficio scolastico è espressamente detto che i giorni di	
	assenza sono stati considerati al netto di ferie, altri permessi	
	e di part-time ciclico e che, in ogni caso, la convenuta non	
	ha offerto alcun calcolo di parte, idoneo a confutare quello	
	prospettato dalla parte attrice, limitandosi, invece,	
	semplicemente a contestare quanto richiesto dall’attore	
	pubblico in pagamento.	
	La valutazione di una possibile responsabilità	
	dell’amministrazione di appartenenza nella vicenda in	

	esame, infine, così come prospettato dalla difesa, non	
	sembra avere rilevanza ai fini del decidere, o meglio, ai fini	
	della esatta determinazione dell'importo al cui pagamento	
	dover condannare la convenuta.	
	E' stata, infatti, dimostrata la piena consapevolezza della	
	convenuta circa l'inesistenza dell'avvenuto riconoscimento	
	dell'infortunio sul lavoro da parte dell'INPS, nonché la	
	reiterata indicazione dell'infortunio del 1997 quale evento a	
	cui ricondurre l'origine delle patologie sofferte,	
	successivamente riconosciute come causa di servizio.	
	Ciò consente di poter qualificare la condotta della convenuta	
	come dolosa. Una eventuale responsabilità	
	dell'amministrazione di appartenenza, in termini di omessa	
	vigilanza in ordine alla esatta quantificazione, previa	
	ricognizione, delle giornate di malattia richieste dalla	
	convenuta, o per la richiesta di una eventuale visita,	
	potrebbe prospettarsi unicamente in relazione ad una ipotesi	
	di condotta gravemente colposa che interverrebbe, quindi, in	
	via sussidiaria rispetto a quella della convenuta, con ciò	
	impedendo, di fatto, per la stessa, il riconoscimento di una	
	riduzione del quantum richiesto per concorso di terzi.	
	Da ultimo occorre precisare che non è meritevole di	
	accoglimento la richiesta formulata dalla difesa in ordine alla	
	possibilità per il Collegio di determinare il <i>quantum</i> dovuto	
	dalla convenuta al netto e non al lordo delle trattenute	

fiscali. A tal fine la difesa ha ricordato la recente normativa di urgenza approvata con DL 19 maggio 2020 n. 34, il cui articolo 150 impone al lavoratore di restituire al datore di lavoro, le eventuali somme indebitamente percepite, al netto e non al lordo delle trattenute fiscali.

Come noto, sull'argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite di questa Corte che, con sentenza n. 24/2020/QM/SEZ, hanno stabilito che, nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF.

Le Sezioni Riunite hanno avuto modo di affermare, infatti che, nel caso in cui la lesione consista in un esborso non dovuto, *"l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'Ente. Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa"*.

Ciò significa, quindi, che nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come corrispettivo di una prestazione

	che trovi fondamento in una causa illecita, l'ipotesi dannosa	
	"trascina" e "coinvolge" tutte gli esborsi subiti	
	dall'amministrazione in virtù della causa illecita che, come	
	tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il	
	permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come	
	corrispettivo l'erogazione di retribuzioni che, a loro volta,	
	trovino fondamento in una causa illecita.	
	In ogni caso, non viene a palesarsi alcuna forma di ingiusto	
	depauperamento del lavoratore – danneggiante, dal	
	momento che allo stesso la legge riconosce la possibilità di	
	recuperare dall'amministrazione finanziaria quanto pagato	
	all'amministrazione di appartenenza in sede di rifusione del	
	danno, con compensazione in sede di redazione e successiva	
	presentazione della denuncia dei redditi all'Agenzia delle	
	Entrate, per l'anno successivo all'avvenuta restituzione. Cosa	
	diversa, ovviamente, è quanto accade in sede di lavoro	
	subordinato e di erronea erogazione di retribuzioni indebite.	
	Le Sezioni Riunite hanno, a tal proposito, precisato che	
	<i>"Resta infatti, a contrario, di tutta evidenza condivisibile</i>	
	<i>quell'orientamento, in specie della Suprema Corte, che</i>	
	<i>evidenza come, ad esempio nei rapporti di lavoro</i>	
	<i>subordinato, il datore di lavoro versi al lavoratore la</i>	
	<i>retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando</i>	
	<i>corrisponde per errore una retribuzione maggiore del</i>	
	<i>dovuto, operi ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il</i>	
	14	

medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Infatti, in questo caso, ciò che rileva non è il rapporto intercorrente fra l'Agenzia fiscale e l'interessato, ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione di servizio, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali, con la conseguenza che non risulterebbe né logico, né equo chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. E proprio in tal senso ed al fine di semplificare gli esistenti meccanismi di riequilibrio sembra essersi mosso il legislatore con il decreto-legge n. 34/2020 che, all'articolo 150, è intervenuto a modificare la disciplina della restituzione di somme indebitamente erogate, prevedendo che tale restituzione debba avvenire al netto della ritenuta operata all'atto dell'erogazione".

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, deve, ribadirsi, pertanto, la necessità che la restituzione del dovuto

	avvenga al lordo e non al netto delle trattenute fiscali. La	
	convenuta MARZI VIOLETTA, pertanto, deve essere	
	condannata al pagamento della somma totale di euro	
	58.035,42 (cinquantottomilatrentacinque/42), a favore del	
	Ministero dell'Istruzione – Liceo Statale "G. Carducci" di Pisa.	
	Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti	
	gli interessi dalla data di deposito della sentenza, sino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da	
	dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61866 del	
	Registro di Segreteria,	
	CONDANNA	
	MARZI VIOLETTA al pagamento della somma totale di euro	
	58.035,42 (cinquantottomilatrentacinque/42), a favore a	
	favore del Ministero dell'Istruzione – Liceo Statale "G.	
	Carducci" di Pisa.	
	Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti	
	gli interessi dalla data di deposito della sentenza, sino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €.	
	167,19.= (diconsi Euro Centosessantasette/19.=).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	16	

[illegible]